

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA

RIEESAME

Legge regionale "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto, nel rispetto delle competenze statali relative ai rapporti internazionali e comunitari ed al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Art. 2

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola o associata, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia, ed in collaborazione con i competenti organi dello Stato, mostre dei prodotti tipici regionali ed a favorirne la commercializzazione;

- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4), avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;
- 6) a svolgere opera di informazione fra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
- 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
- 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
- 9) ad orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigrati il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
- 10) ad assicurare agli emigrati e loro famigliari a carico, rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti, l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 109 del DPR 616 del 24/7/77 può stipulare convenzioni con organismi bancari e finanziari operanti nella Regione al fine di realizzare al massimo l'utilizzazione nella Regione dei risparmi degli emigranti pugliesi: nella convenzione saranno indicate le forme ed i modi del concorso regionale all'incentivazione della raccolta del risparmio degli emigrati presso gli organismi di cui sopra i quali s'impegnino a contribuire al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 3

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai Comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal DPR n. 616 del 24/7/77, con particolare riferimento:

- a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accogliamento ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all'inizio dell'attività delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 833/1978;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;
- d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscono di altri analoghi benefici.
-

Art. 4

L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al precedente articolo 2 è diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli Enti Locali, degli enti pubblici e privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo.

La Regione svolge questa attività direttamente, attraverso il competente ufficio della Giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

Art. 5

Per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere assegnati ai la

voratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare l'abitazione, contributi "una tantum" a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera.

In caso di costruzione il contributo è versato nella misura del 50% all'atto del rilascio della concessione edilizia e nella restante misura del 50% al momento del completamento dell'opera, previo accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l'edilizia residenziali e pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito della residenza.

Art. 6

Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale-culturale e per lo svolgimento di studi e convegni.

I contributi sono erogati sulla base di programmi presentati alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni che abbiano usufruito dei contributi nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo della attività svolta ed a documentare l'utilizzazione dei fondi loro concessi.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'Associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo.

Art. 7

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'emigrazione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

La Consulta regionale è composta :

- a) dall'assessore regionale al lavoro che la convoca e la presiede;
- b) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province pugliesi;
- c) da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dalla Sezione regionale dell'ANCI;
- d) da tre rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- e) da quattro rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed all'estero;
- f) da sette rappresentanti delle Associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- g) da quattro rappresentanti, designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- h) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo Direttore;
- i) da quattordici emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto f)
- l) da sei emigrati rappresentanti delle associazioni dei pugliesi all'estero maggiormente rappresentative.

Art. 8

I componenti la Consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'Ufficio il componente in carica.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo precedente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'Assessore al Lavoro.

La Consulta è convocata di norma almeno quattro volte al l'anno.

Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno dell'emigrazione.

Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Ai componenti la Consulta è corrisposto, ad eccezione del Presidente un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.

Art. 9

La Consulta regionale per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno, dell'intero territorio nazionale;
- b) esprime parere sulla proposta di programma di cui al successivo art. 10;
- c) indica l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie di competenza regionale o degli enti locali;
- d) esprime parere sui criteri necessari per l'erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e verifica la loro osservanza da parte degli organi regionali competenti;
- e) esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;
- f) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;

- g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente articolo 3;
- h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Art. 10

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sen tita la Consulta per l'emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'ero gazione dei contributi di competenza ^{regionale} e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regiona- li con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provve dimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministra- tive regionali agli enti locali nell'osservanza di principi dello Statuto in materia di delega.

Art. 11

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di ot to membri.

Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comi- tato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Co mitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Consulta.

Il Comitato :

- collabora con l'Assessorato al lavoro per istruire, predispor re documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre al- l'esame della Consulta;
- cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consul ta;
- può essere sentito dall'Assessore al Lavoro su ogni particola re aspetto di attuazione e gestione della presente legge.

Art. 12

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli Uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'Ufficio Emigrazione di cui alla legge regionale 12.11.1974, n. 37.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale :

- a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo successivo;
- b) dei contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo;
- c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati "Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati "Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 14

Per gli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000.000=.

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980 e seguenti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli

interventi di competenza comunale di cui ai precedenti arti
coli 2 - numero 8 e 3 ed. a dotarlo di uno stanziamento pari
a L. 2 miliardi.

Per il funzionamento della Consulta regionale per l'emi
grazione è disposta la spesa annua di lire 15.000.000 (quin-
dicimilioni).

Gli oneri previsti nel presente articolo trovano copertu
ra nel bilancio pluriennale approvata con delibera del Consi
glio regionale n. 483 del 27.4.1979.

Art. 15

(Norma transitoria)

La Regione provvede alla definizione dei procedimenti ammi
nistrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli
4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12.11.74, n. 37 per tutte
le domande ; esentate entro il 31 dicembre 1979. sulla base
della predetta legge.

Art. 16

La legge regionale 12.11.74, n. 37 è abrogata dall'entra
ta in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal
precedente art. 15.

Art. 17

Ai fini della costituzione della Consulta regionale per la
emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge
il Presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30 set
tembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nel
l'art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie desi-
gnazioni entro il 31 ottobre 1979.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti la Consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la Consulta stessa con successivi decreti fino alla sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della Consulta per l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12.11.74, n. 37.

Art. 18

I Comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall'art. 3 della presente legge a far tempo dagli interventi previsti per l'anno 1980.

Per gli interventi di competenza comunale, per l'anno 1979, i Comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente articolo 3.

Art. 19

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza ~~Capozza~~ Galatone
GALATONE

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio 1979 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone